

SEMPRE IN MOVIMENTO

Il nuovo anno si apre con un bilancio cautamente positivo sulle attività svolte nel 2013 e con un programma ambizioso per il 2014

Il 2013 è stato di innovazioni legislative, come l'entrata in vigore del D.lgs. 121, che ha lasciato molti dubbi e perplessità di carattere interpretativo. Ci siamo trovati più volte sotto bersaglio a seguito di inopportune iniziative politiche atte a destabilizzare il nostro comparto armiero. Siamo riusciti a far fronte a molte di queste assurde e insensate azioni dettate molte volte da un ego smisurato di fare politica sulle nostre spalle, o meglio sulla nostra pelle. Un dato significativo che mi ha fatto ben sperare è che l'unione tra le nostre associazioni e il lavoro svolto in comunità di intenti è sempre più forte. Le autorità giudiziarie a ogni livello, penale, civile, amministrativa, sono state chiamate in causa perché da noi "per forza" sollecitate, in aiuto di chi è stato inopportunamente colpito. I risultati sono stati tutto sommato soddisfacenti. Per il 2014 ci sarà un forte impegno da parte di Assoarmieri a continuare in questa strada, ma con la necessità assoluta di richiamare sempre più associati a credere in quello che facciamo e a coinvolgere sempre più ognuno di loro in una attività associativa forte e determinata!

Tra le iniziative in preparazione per il nuovo anno, l'assicurazione legale Das 2014, svincolata dall'iscrizione Assoarmieri; una "operazione sconto 3 per cento" per i collezionisti, in tutte le armerie associate e convenzionate con Assoarmieri; *weekend* di prova con le novità delle armi sul mercato per tutti gli associati Assoarmieri, con la partecipazione delle Aziende di settore; accesso diretto a Exa 2014 con tessera personale gratuita nei giorni di manifestazione, per gli associati Assoarmieri; presentazione all'Exa dell'edizione 2014 del Vademecum dell'armiere.

UN CASO CHE CI RIGUARDA

Il presidente Antonio Bana sottopone all'attenzione degli iscritti un commento di Guglielmo Leo (visibile su www.penalecontemporaneo.it) in merito alla pronuncia della Corte costituzionale sulla disciplina sanzionatoria del furto di armi.

"Una questione di legittimità costituzionale, sollevata in base a un presupposto interpretativo ritenuto erroneo, ha consentito alla Consulta di mettere in chiaro il senso della disciplina concernente il furto di armi, e in particolare del furto che avvenga in un luogo di privata dimora e sia puni-

**TRA LE
INIZIATIVE
ALLO STUDIO,**

**LA POLIZZA
DAS 2014
SVINCOLATA
DALLA QUOTA
ASSOARMIERI,**

**LO SCONTO
DEL 3 PER
CENTO PER I
COLLEZIONISTI
NELLE
ARMERIE
ASSOCIATE,**

**WEEKEND DI
PROVA DELLE
NOVITÀ DEL
MERCATO,**

**L'ACCESSO
DIRETTO A EXA
CON TESSERA
GRATUITA PER
GLI ASSOCIATI,**

**IL NUOVO
VADEMECUM
DELL'ARMIERE**

bile, dunque, a norma dell'art. 624-bis cp. Verso la fine degli anni Settanta, in fase di pieno sviluppo del fenomeno terroristico, era stata introdotta una norma di aggravamento delle pene per il furto di armi, quando commesso in armerie o comunque in locali specificamente adibiti alla custodia delle armi medesime (art. 4, comma 1, della legge 8 agosto 1977, n. 533). Le pene erano ulteriormente aumentate nel caso ricorressero anche alcune delle aggravanti previste dall'art. 625 c.p., compresa la fattispecie di cui al n. 1: l'essersi il colpevole introdotto in un luogo destinato ad abitazione.

La normativa ha poi subito diverse modifiche, tra le quali rileva, in questa sede, quella connessa al c.d. pacchetto sicurezza del 2001. Nell'occasione si decise - visto che spesso l'aggravante del furto in abitazione o quella dello "strappo" della cosa dalla persona venivano neutralizzate mediante il riconoscimento di attenuanti generiche - di trasformare lo stesso "furto in abitazione" e quello con strappo in autonome ipotesi di reato, punite in modo più grave del furto "ordinario". Si tratta di stabilire se e come sia possibile che un furto in armeria o in un luogo destinato alla custodia delle armi si risolva, al tempo stesso, in un "furto in abitazione". Secondo l'interpretazione della Corte, le fattispecie di cui all'art. 4 della legge n. 533 del 2007 sarebbero tutte riferibili ad un furto "qualificato" dal luogo di commissione: una armeria, o un sito assimilabile. Ove non si tratti anche di un luogo di privata dimora, la pena detentiva sarà quantificata a partire da tre anni di reclusione e fino a dieci (comma 1). Sarà punito meno il furto di un'arma in privata dimora (da uno a sei anni, ex art. 624-bis c.p.), ma la soluzione non sembra irrazionale, mancando il disvalore peculiare dell'accesso a un luogo deputato proprio alla custodia di armi. E infatti, se tale disvalore si aggiunge a quello della violazione di una privata dimora, i valori sanzionatori crescono rispetto alle due ipotesi precedenti, collocandosi tra i cinque e i dodici anni di reclusione (comma 3, in relazione al comma 2, dell'art. 4). Alla stessa pena (comma 2) sarà condannato chi, commettendo il furto in armeria, tenga anche uno dei comportamenti descritti all'art. 625 cp, ma senza violare una privata dimora (per esempio, associando altre due persone o più nella realizzazione del fatto). Quando poi gli stessi comportamenti ricorrono per un furto in armeria con violazione della dimora privata, si perverrà al massimo livello sanzionatorio, grazie all'interazione tra l'aggravante del comma 3 dell'art. 4 e quella del comma 3 dell'art. 624-bis cp".